



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Fondazione QUALIVITA, con sede legale in 53100 Siena, Via Fontebranda n.69, Codice fiscale 92036950522, Partita IVA 01133580520, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata nella persona del Dott. Cesare Mazzetti, in qualità di Presidente e rappresentante legale della Fondazione

e

il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato **CREA**), con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente, per la carica e domiciliato presso la suindicata sede dell'Ente.

PREMESSO CHE

La Fondazione Qualivita:

- è denominata "QUALIVITA Fondazione per la tutela e la valorizzazione dei prodotti europei di qualità" con sede legale in Siena, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 -ter disposizioni di attuazione del Codice Civile e il suo primo è stato approvato in data 18/07/2002 dai tre Soci Fondatori, il Comune, l'Amministrazione Provinciale e la Camera di Commercio di Siena successivamente modificato dall'assemblea dei Soci Fondatori, l'ultimo approvato dall'assemblea dei soci in data 27/04/2021. La Fondazione è stata iscritta in data 06/10/2003 al n. 50 del registro delle persone giuridiche della Prefettura di Siena.
- promuove la tutela e la valorizzazione dei prodotti europei di qualità con ogni idonea iniziativa, per coadiuvare lo sviluppo ed il progresso tecnico scientifico e per favorirne una efficace attuazione, tale da promuovere lo sviluppo armonico e congiunto della

tutela e valorizzazione dei prodotti a denominazione protetta in piena libertà ed autonomia ed in collegamento con gli operatori pubblici e privati dell'Unione europea;

- si colloca fra le realtà più importanti del nostro Paese all'interno del panorama dell'associazionismo fra produttori, promuovendo un progetto comune di condivisione per le cooperative territoriali e per la filiera agroalimentare rivolta alla tutela dei marchi DOP e IGP;
- si propone per la tutela e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari e vitivinicoli europei di qualità, con particolare attenzione a quelli che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario DOP e IGP e ai prodotti biologici e alle bevande spiritose ad indicazione Geografica, tenendo in considerazione anche gli aspetti connessi quali nutrizione, benessere, sostenibilità, innovazione, certificazione, tracciabilità evoluta e turismo enogastronomico;
- ai sensi dell'art. 3 del vigente Statuto, non persegue fini di lucro e potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività necessarie per la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione
- può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni compatibilmente con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte;
- garantisce al sistema dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli DOP e Igp italiani un'adeguata tutela e valorizzazione attraverso un supporto scientifico e culturale;
- può istituire borse di studio, premi o assegni, sovvenzionare studi e ricerche, contribuire a provvedere alle spese di pubblicazione o a mostre, convegni scientifici del settore e, in genere, ad ogni altra iniziativa intesa al raggiungimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA):

- è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal Decreto

Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato dall'art. l, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù dell'incorporazione dell'Istituto Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico avente, inoltre, piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- promuove attività con finalità di eseguire indagini, analisi e studi di economia agraria e forestale e di svolgere funzioni di supporto e di collaborazione, nell'interesse delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali, delle Università, di altri Enti di Ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni oltre che di associazioni di produttori e dei consumatori;
- valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore di imprese del settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca, con riguardo anche alle dinamiche occupazionali e all'inclusione sociale e alle politiche per favorire equi rapporti e un giusto equilibrio nella distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare;
- partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscano la divulgazione della conoscenza tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.

I due Enti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare una collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifiche operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di figure preparate all'espletamento delle attività professionali che attengono le diverse fasi delle attività e alla specializzazione di professionisti del settore.

Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti, come sopra rappresentate

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa, che disciplina e regola i rapporti tra le Parti nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente atto ha l'obiettivo di realizzare collaborazioni e sviluppare azioni sinergiche finalizzate alla promozione di relazioni e scambi tecnico-scientifici, gestione di iniziative, progetti e studi congiunti, nonché al supporto comunicativo nelle tematiche di comune interesse.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, le Parti si impegnano ad assicurare:
 - a) l'organizzazione di momenti di incontro e di confronto di elevato profilo, nonché di eventi, conferenze, attività di informazione, divulgazione e/o promozione;
 - b) la partecipazione congiunta a progettualità nazionali, europee ed internazionali;
 - c) la partecipazione a gruppi di lavoro più ampi, nel campo di applicazione del presente Protocollo, eventualmente coinvolgendo altri enti, Università ed imprese;
 - d) la partecipazione congiunta a progetti di ricerca scientifica e ad esperienze di ricerca condivise.
3. In considerazione id quanto sopra espresso dalle parti, ciascuna si impegna:
 - a) a tenere informata l'altra Parte sullo svolgimento delle attività effettuate nell'ambito del Protocollo;
 - b) a proporre la partecipazione a progetti ed iniziative relative all'organizzazione di eventi scientifici, a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale;

- c) a consentire in comune accordo ad altre parti lo svolgimento di attività in collaborazione.
4. E' espressamente previsto che le Parti possano estendere lo scopo e la portata della collaborazione ad ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità, competenze e ruoli, previo mutuo consenso.

Art.3

(Modalità operative)

1. Il CREA e la Fondazione Qualivita, nell'ambito delle enunciate finalità e delle funzioni loro attribuite, intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, che allo sviluppo e alla realizzazione di programmi di ricerca, nonché alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca e sistema produttivo.
2. Al fine di formalizzare e rendere operative le attività di cui all'art. 2, le Parti concordano di procedere alla stipula di Accordi Attuativi, che regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni per il perseguimento delle finalità congiunte e per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni, definendo tra l'altro la messa a disposizione delle strutture, dei servizi necessari al funzionamento delle strutture e il coinvolgimento dei membri della Fondazione ed i ricercatori del CREA.
3. Tali Accordi Attuativi dovranno comprendere:
 - a) Una descrizione dettagliata delle attività congiunte;
 - b) Un responsabile dell'Accordo Attuativo per ciascuna delle Parti coinvolte;
 - c) Indicazioni relative alla durata del programma e alle risorse umane, economiche (a titolo di mero rimborso delle spese) e strumentali che ciascuna delle Parti destinerà allo svolgimento delle attività di interesse comune;
 - d) La ripartizione dei compiti e degli eventuali obblighi e responsabilità a carico delle parti derivanti dall'esecuzione delle attività;
 - e) Gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, proprietà intellettuale, pubblicazioni, obblighi di riservatezza;
 - f) Le modalità di monitoraggio delle attività di interesse comune, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del loro utilizzo.

Art. 4

(Comitato di coordinamento)

1. Ai fini della programmazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, viene istituito, un comitato di coordinamento composto da quattro membri, due per ciascuna

delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza formale a seguito della sottoscrizione del presente atto, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

2. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.
3. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi Attuativi.
4. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto alle altre Parti.
5. La partecipazione ai lavori del Comitato di coordinamento è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Durata, decorrenza e pubblicità)

1. Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 3 (tre) anni.
2. Eventuali modificazioni e/o integrazioni al presente Atto, in termini di contenuti e di efficacia temporale, saranno condivise tra le Parti mediante formali reciproche comunicazioni, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.
3. Non essendo ammesso il tacito rinnovo, lo stesso potrà essere rinnovato previo espresso accordo tra le parti in forma scritta, al fine di convenire alla stipula di un nuovo Protocollo d'Intesa.
4. Il presente Atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti contraenti.

Art. 6

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Atto è in via ordinaria di entrambe le Parti contraenti. Tuttavia, gli Accordi attuativi di cui all'art. 3 possono disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base del presente Protocollo, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta.
2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

3. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito delle attività che saranno effettuate nell'ambito del Protocollo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.
4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente Atto, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.
5. Gli Accordi Attuativi potranno eventualmente disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base del presente Atto, attribuendone la titolarità ad una delle parti ovvero a tutte in forma congiunta.

Art. 7

(Uso dei segni distintivi)

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Atto, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi Attuativi.
2. Fatto salvo quanto concordato negli Accordi Attuativi, l'utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Atto, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.

Art. 8

(Riservatezza)

1. Le parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Atto, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Protocollo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del Protocollo, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Protocollo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto del presente atto.
2. I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare,

- laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Gli Accordi Attuativi, di cui all'art. 3 del presente Protocollo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
 4. Il Responsabile protezione dati nominato dalla Fondazione Qualivita è contattabile al seguente indirizzo: qualivita@pec.it; il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Art. 10

(Tutela della sicurezza)

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. “*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*”), le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

Art. 11

(Recesso)

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti nell'ambito degli accordi attuativi, che devono comunque essere portati a compimento.

Art. 12

(Oneri finanziari)

1. Le Parti dichiarano che il presente Protocollo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata agli accordi attuativi di cui agli artt. 3 e 5 (Oneri fiscali)

Art. 13

(Oneri fiscali)

1. Il presente Protocollo d'intesa costituisce unico originale in formato elettronico è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.
2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.
3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte richiedente.
4. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 l'imposta di bollo del presente atto sarà a carico della Parte proponente.

Art. 14

(Controversie e foro competente)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 15

(Comunicazioni)

1. Le parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso protocollo.
2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Protocollo le parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti sono:
 - Fondazione Qualivita: qualivita@pec.it;
 - CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria: crea@pec.crea.gov.it

La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte.

Per Fondazione Qualivita

IL PRESIDENTE

Dott. Cesare Mazzetti

Per il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Rocchi